



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Lecce, terza sezione civile – ufficio procedura concorsuali, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Magistrati:

dott.ssa Maria Gabriella Perrone - Presidente
dott. Italo Mirko De Pasquale - Giudice
dott. Antonio Barbetta - Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA DI OMOLOGA

Nel procedimento iscritto al n.45-3/2025 R.G.P.U., promosso, con ricorso per omologazione di concordato preventivo con continuità *ex art.* 84 d.lgs n.14/2019, da **ECOTECNICA srl** (C.F. e P.I.: 02051620751 - PEC amministrazione@pec.ecotecnicalecce.it), con sede legale in Lequile, via Padre Diego n. 98, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentate *pro tempore* Giovanni Polimeno (C.F.: PLMGNN51R11I923C), rappresentata e difesa, congiuntamente e disgiuntamente tra loro, dall'avv. Caterina Rizzelli (C.F.: RZZCRN70R71E815S - pec: rizzelli.caterina@ordavvle.legalmail.it) e dall'avv. Ulisse Corea (C.F. CROLSS69T19C352X - pec: ulissecorea@ordineavvocatiroma.org) elettivamente domiciliata, fisicamente, in Lecce alla via San Lazzaro n. 12 presso lo studio dell'avv. Caterina Rizzelli e, telematicamente, agli indirizzi pec intestati ai nominati difensori, giusta procura alle liti in calce al ricorso introduttivo e delibera *ex art.* 120 *bis* d.lgs n.14/2019;

1. Con ricorso depositato il 27.05.2025, che segue la domanda prenotativa *ex art.* 44 d.lgs n.14/2019 del 12.02.2025, l'istante ha presentato domanda di concordato preventivo *ex artt.* 40 e

84 d.lgs n.14/2009, unitamente alla proposta di transazione fiscale *ex art.* 88 d.lgs n.14/2019.

Con decreto del 24.7.2025, il Tribunale di Lecce ha dichiarato aperta la procedura di concordato preventivo di Ecotecnica Srl nominando giudice delegato il dott. Antonio Barbetta e confermando Commissari Giudiziali la dr.ssa Sabrina Valentino e l'avv. Massimo Marangio.

Il successivo 28.11.2025, Ecotecnica srl ha depositato un "Addendum alla Proposta e Piano di Concordato Preventivo in continuità aziendale *ex art.* 84 e ss. D. Lgs. 14/2019 (CCII)" e relativi allegati, tra cui la nuova versione della proposta di transazione fiscale *ex art.* 88 d.lgs n.14/2019.

La Società che propone il concordato opera, nello specifico e fin dalla sua costituzione, nel settore degli appalti pubblici (della raccolta e dello smaltimento di rifiuti solidi urbani) in conformità al suo oggetto sociale.

1.2. Con provvedimento *ex art.* 47, comma 2 CCII del 24.7.2025, il Tribunale ha ammesso e dichiarato aperta la procedura di concordato promossa da Ecotecnica srl, fissando *"la data iniziale del 19.11.2025 e la data finale del 19.12.2025 per l'espressione del voto dei creditori..."*.

Successivamente, in data 6.10.2025, i Commissari Giudiziali hanno depositato la relazione *ex art.* 105 CCII evidenziando che l'esperto estimatore incaricato dal Tribunale ha valutato in €2.710.332 il valore dell'immobile di Copertino oggetto del preliminare di vendita con Ecogest S.p.A. e che, pertanto, in ossequio a quanto ivi pattuito tra le parti, il prezzo di compravendita sarebbe dovuto essere pari ad €2.386.660, in luogo della stima prudenziale in €2.100.000,00, effettuata da Ecotecnica srl, realizzando così un maggiore attivo pari ad €286.000,00 a favore dei creditori che hanno comportato la necessità di modificare in *melius* il Piano.

Con provvedimento del 5.5.2025, supportato dal parere favorevole dei Commissari Giudiziali, il Tribunale ha autorizzato Ecotecnica a sottoscrivere la transazione con i Comuni dell'ARO LE2 che *"operate le rispettive compensazioni, prevede il pagamento in favore di Ecotecnica della complessiva somma di €988.443,91, della quale l'importo di €554.480,32 verrebbe corrisposto entro 90 giorni dalla emissione delle relative fatture verso i singoli Comuni successivamente alla sottoscrizione dell'accordo"*; mentre per il pagamento della residua *"somma di €433.963,593 Ecotecnica S.r.l. emetterà, entro 10 giorni dalla sottoscrizione della transazione, un'unica fattura a "esigibilità differita" per ogni Comune dell'ARO LE2"*.

Nella stessa transazione, Ecotecnica srl si è obbligata a consegnare all'attuale gestore del servizio (l'ATI Ciclat – Cogeir) la restante attrezzatura in suo possesso ma al momento della riconsegna, le quantità di attrezzature ritirate sono risultate numericamente inferiori a quelle considerate nella

valorizzazione economica riportata nella tabella 1 punto 8, pag.5 della transazione, con la conseguenza, di una differenza di valore di attrezzatura (mastelli) non rivenuta pari ad €101.000,00, e la necessità di portare a deconto l'importo a carico dell'ARO LE2, tanto da dover integrare e rettificare, sotto tale aspetto, il Piano di concordato.

Va inoltre aggiunto che i Commissari Giudiziali in ragione delle verifiche all'elenco dei creditori e debitori, delle precisazioni del credito pervenute direttamente dai creditori a seguito della comunicazione ai sensi dell'art. 104 CCII, hanno chiesto alla Società, in data 28 e 29.10.2025, chiarimenti circa diverse posizioni creditorie e precisazioni a loro pervenute attesa la necessità di eseguire approfonditi e molteplici controlli contabili incrociati mediante confronto tra pagamenti e dati retributivi, contributivi e cessioni del quinto dello stipendio.

1.3. Alla luce dei rilievi emergenti dalle circostanze appena descritte, la società ha ritenuto opportuno modificare il piano e la proposta concordataria, chiedendo e ottenendo un differimento della data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori poiché tutte le incombenze successive alla modifica e/o integrazione del piano non avrebbero permesso di rispettare.

1.4. La proposta di concordato rivolta ai creditori, rimodulata all'esito degli accertamenti contabili condotti dalla società, ha il seguente contenuto:

"a) la gestione della continuità aziendale "diretta" attraverso la prosecuzione dei seguenti servizi:

- *gestione dei servizi di igiene urbana;*
- *gestione dei servizi di rifiuti da attività economiche private e pubbliche;*
- *gestione impianti dei rifiuti;*
- *costruzioni di impianti e lavori di bonifica;*
- *contratto di affitto di ramo di azienda con Ecorisorse srl;*

b) Il realizzo degli ulteriori attivi patrimoniali disponibili:

- *l'incasso dei crediti commerciali (con svalutazione dei crediti presumibilmente inesigibili);*
- *l'incasso di altri crediti;*
- *le disponibilità liquide iniziali;*

c) l'apporto di nuova finanza che versata da Ecorisorse S.r.l. nei seguenti termini all'esito della stipula del contratto definitivo, con delega irrevocabile all'incasso in favore di Ecotecnica srl, del contratto preliminare autenticato nelle firme dal Notaio Andrea Tavassi (rep. 40479 - racc.

23309) registrato l'11.2.2025 al n. 3228/IT e trascritto presso i competenti registri immobiliari (cfr. doc.27 al Piano), condizionatamente all'ottenimento del provvedimento di omologa del presente concordato, con il quale Ecorisorse srl si è impegnata a vendere al prezzo di euro 947.250,00, e alle condizioni ivi stabilite, l'immobile di sua proprietà sito in Maglie Contrada "Calamauri" - Lotto 1 con annessa zona scoperta. Tale somma che sarà ricavata dalla vendita sarà destinata:

a) quanto ad euro 839.429,65 ad estinzione del residuo debito nei confronti di Ecotecnica, così incrementando ulteriormente le disponibilità liquide di quest'ultima;

b) il residuo di euro 107.820,35, a titolo di finanza ulteriore in favore della procedura concordataria.

Ecotecnica, poi, in forza dell'impegno irrevocabile del 16.5.2025 (cfr. doc. 17 al Piano), condizionato all'omologa del Piano:

- ha confermato l'intervenuta compensazione al 13.2.2025 del credito dalla stessa vantato per l'importo di €61.443,50. Tale credito di Ecorisorse deriva dai pagamenti eseguiti da quest'ultima, a saldo degli importi per le obbligazioni retributive ed a titolo di TFR e rivalutazione accantonati in azienda, in favore dei lavoratori cessati successivamente alla data di stipula del Contratto di Affitto inter partes (cfr. doc.9 al Piano) anche per la quota parte di competenza di Ecotecnica;

- ha rinunciato irrevocabilmente alla facoltà di disdetta della prossima scadenza prevista all'art. 5 del Contratto di Affitto, manifestando la propria volontà e disponibilità alla risoluzione consensuale di tale contratto alla data del 31.12.2029, ribadendo il proprio obbligo a corrispondere per tutta la sua durata il canone ivi già concordato;

- anche in parziale deroga a quanto previsto agli artt. 4, 6 e 11 del Contratto di Affitto, ha integralmente assunto, ex art. 1273 c.c., il debito di Ecotecnica nei confronti dei lavoratori del ramo oggetto del contratto di affitto, pari a complessivi euro 573.027,09, obbligandosi al relativo pagamento nei confronti degli aventi diritto man mano che tale debito diverrà esigibile ed espressamente manlevando nella più ampia misura Ecotecnica nel caso in cui i creditori dovessero richiederle il pagamento; e così sostituendosi ad Ecotecnica nel relativo pagamento e nella debenza del predetto importo, con contestuale ed irrevocabile rinuncia a qualunque pretesa restitutoria e di regresso nei confronti di Ecotecnica in relazione al suddetto debito di €573.027,09;

- fermo restando l'impegno ad estinguere il proprio debito verso Ecotecnica nel più breve tempo possibile, e a rispettare, come sta rispettando, il puntuale pagamento dei canoni di affitto, si è obbligata a versare in favore di Ecotecnica, entro e non oltre 5 giorni dal relativo incasso, il prezzo che sarà ricavato dalla vendita dell'immobile sito in Maglie, in particolare: (i) €839.429,66 ad integrale estinzione del Credito Ecotecnica; (ii) €107.820,34, pari alla differenza tra il Credito Ecotecnica e il prezzo di vendita, a titolo di versamento a fondo perduto senza alcun obbligo di restituzione.

Pertanto, Ecorisorse contribuirà sia in maniera diretta (attraverso il versamento di €107.820,34 a fondo perduto) che in maniera indiretta (attraverso l'accollo del debito di Ecotecnica nei confronti dei lavoratori del ramo oggetto del Contratto di Affitto per l'importo di €573.027,09) per l'importo di € 680.847,44 al Piano concordatario.

Inoltre, considerato che secondo la più attuale valutazione eseguita dal dott. Cavallari nella perizia del 15.5.2025 (cfr. doc. 31 al Piano), per le ragioni ivi puntualmente esposte, il canone congruo del ramo d'azienda concesso in affitto ad Ecorisorse ammonta ad €135.000/anno e che, invece, il canone che Ecorisorse sarebbe tenuta a corrispondere in ragione della rinuncia alla disdetta e della conferma al proprio obbligo di pagamento secondo quanto previsto nel Contratto di Affitto ammonta a €300.000/anno, Ecorisorse sta apportando ulteriori risorse al presente concordato per complessivi €165.000/anno (ovvero pari alla differenza tra il canone attualizzato secondo quanto previsto dal dott. Cavallari e quello che invece Ecorisorse corrisponderà fino alla scadenza del Contratto di affitto in ragione della rinuncia alla disdetta).

d) La vendita in favore di Ecogest S.p.A. (e contestuale concessione in locazione al momento della stipula del contratto definitivo) dell'immobile di sua proprietà sito nel Comune di Copertino (LE), via Angelo Costa, in relazione al quale è stato già sottoscritto e trascritto un contratto preliminare (cfr. doc. 28 al Piano), nel rispetto di quanto previsto per siffatte ipotesi nel CCII.

Tale contratto, prevede:

a) l'impegno delle parti a stipulare il contratto definitivo di compravendita, a condizione dell'ottenimento (previa stima della congruità del suo valore da parte di un perito nominato dal Tribunale ed all'esito dell'eventuale esperimento di procedure competitive ex artt. 46 e 91 e 94 CCII), delle autorizzazioni degli organi della procedura, nonché del provvedimento di omologa della presente domanda di concordato preventivo;

b) un prezzo, determinato sulla base di apposita perizia di stima a firma dell'ing. Buggemi (cfr. doc.12 al Piano), concordato in euro 2.100.000,00, ovvero nella maggior somma risultante dalla stima del nominando perito d'Ufficio nell'ambito della presente procedura sino a un massimo di euro 2.386.000,00.

Le parti hanno poi concordato la corresponsione del prezzo come segue:

- i) avvenuto versamento a mezzo bonifico bancario su c/c dedicato intestato al Notaio Andrea Tavassi di Ruffano, a titolo di acconto della somma di euro 70.000,00 con mandato di consegnarlo ad Ecotecnica in seguito alla omologazione del concordato;*
- ii) pagamento del saldo contestualmente al contratto definitivo di compravendita entro 30 giorni dall'avveramento delle condizioni.*

Con il medesimo contratto, Ecogest S.p.A. si è impegnata a stipulare (al fine di garantire la continuità aziendale di Ecotecnica) un contratto di locazione avente ad oggetto il medesimo immobile compravenduto della durata di 6 anni con facoltà per Ecotecnica di rinnovo per pari periodo al canone già concordato nella somma annuale di €100.000,00.

e) contenimento dei costi del personale, attraverso la riduzione programmata di 18 unità in arco di piano;

f) pagamento dei debiti sociali nel rispetto delle cause legittime di prelazione secondo la disciplina del CCII applicabile ai creditori e tenuto conto del valore dell'attivo ritraibile nello scenario di liquidazione giudiziale, per come risultante dalla relazione ex art. 84, co. V, CCII redatta dal Dr. Simone Zecca (cfr. doc.35 al Piano), e facendo ricorso - per la debitoria tributaria - alla definizione del debito erariale ai sensi dell'art. 88, CCII, come da relazione redatta dal Dr. Marco Ciccozzi, pagando il debito certo e quello in contenzioso (quest'ultimo solo in caso di soccombenza)".

1.5. Lo stesso piano concordatario, così come da ultimo riformulato, prevede con riferimento al passivo le seguenti condizioni:

- il pagamento del 100% delle spese della procedura;
- pagamento del 100% dei debiti prededucibili, entro sei mesi dall'omologa (oltre interessi legali sino al soddisfo);
- (I CLASSE) pagamento del 100% dei debiti privilegiati ex art. 2751 bis n. 1 c.c., entro sei mesi dall'omologa (oltre interessi legali sino al soddisfo). Pagamento del 100% dei debiti assistiti da privilegio ex art. 2751 bis n. 1 c.c. "potenziali" e accolti nel fondo rischi e

oneri, solo in caso di soccombenza nel contenzioso, entro quattro anni dall'omologa;

- (II CLASSE) pagamento del debito privilegiato *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.* relativo al 25% dei debiti verso professionisti della procedura, come di seguito specificato:

- pagamento del 67,71% dei debiti privilegiati *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.*, entro due anni dall'omologa (classe 2A);

- pagamento dei debiti assistiti da privilegio *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.* degradati per incapacienza dell'attivo, per una percentuale del 65%, entro due anni dall'omologa (classe 2B);

- (III CLASSE) pagamento del debito verso i professionisti assistiti da privilegio *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.*, come di seguito specificato:

- pagamento del 67,71% dei debiti privilegiati *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.*, entro due anni dall'omologa (oltre interessi legali sino al soddisfo) (classe 3A);

- pagamento dei debiti assistiti da privilegio *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.* degradati per incapacienza dell'attivo, per una percentuale del 65% del debito, entro due anni dall'omologa (classe 3B);

- pagamento nelle percentuali indicate nella presente lettera e) dei debiti assistiti da privilegio *ex art. 2751 bis n. 2 c.c.* "potenziali" e accolti nel fondo rischi e oneri, solo in caso di soccombenza nel contenzioso, entro quattro anni dall'omologa;

- (IV CLASSE) pagamento del 40% dei debiti privilegiati *ex art. 2751 bis n. 5 c.c.*, degradati per incapacienza dell'attivo, entro due anni dall'omologa;
- (V CLASSE) pagamento del 30% dei debiti privilegiati *ex art. 2751 bis n. 5 bis c.c.*, degradati per incapacienza dell'attivo, entro due anni dall'omologa;
- (VI CLASSE) pagamento del 4% del debito verso istituti di previdenza ed assistenza sociale, assistiti da privilegio *ex art. 2753 c.c. (art. 2778 n. 1 c.c.)*, degradati per incapacienza dell'attivo, entro due anni dall'omologa;
- (VII CLASSE) pagamento del 3,8% dei debiti privilegiati *ex art. 2758 c.c. (art. 2778 n. 7)* degradati per incapacienza dell'attivo, entro tre anni dall'omologa;
- (VIII CLASSE) pagamento del 3,6% dei debiti assistiti da privilegio speciale *ex art. 2758, co. 2, c.c. (art. 2778 n. 7)*, c.d. IVA di rivalsa, degradati per incapacienza dell'attivo, entro tre anni dall'omologa;
- (IX CLASSE) pagamento del 3,4% dei debiti privilegiati *ex art. 2754 c.c. (art. 2778 n. 8)* degradati per incapacienza dell'attivo, entro tre anni dall'omologa; pagamento del 3,2% dei debiti erariali privilegiati *ex art. 2767 c.c. (art. 2778 n. 11)* degradati per incapacienza

dell'attivo, entro quattro anni dall'omologa per i crediti "potenziali" ed accolti nel fondo rischi e oneri solo in caso di soccombenza nel contenzioso;

- (X CLASSE) pagamento del 3% dei debiti privilegiati *ex art. 2764 c.c.* (art. 2778 n. 16 c.c.) degradati per incapacienza dell'attivo, entro tre anni dall'omologa;
- (XI CLASSE) pagamento del 2,8% dei debiti erariali privilegiati *ex art. 2752, co. 1, c.c.* (art. 2778, n. 18) degradati per incapacienza dell'attivo, entro tre anni dall'omologa (classe 11). Pagamento del 2,8% dei debiti assistiti da privilegio *ex art. 2752, co. 1, c.c.* (art. 2778 n. 18) "potenziali" e accolti nel fondo rischi e oneri, solo in caso di soccombenza nel contenzioso, entro quattro anni dall'omologa;
- (XII CLASSE) pagamento del 2,6% dei debiti erariali privilegiati *ex art. 2752, co. 3, c.c.* (art. 2778, n. 19), degradati per incapacienza dell'attivo, entro tre anni dall'omologa;
- (XIII) pagamento del 2,4% dei debiti diversi da erario privilegiati *ex art. 2752, co. 4, c.c.* (art. 2778, n. 20), degradati per incapacienza dell'attivo, entro tre anni dall'omologa (classe 13). Pagamento del 2,4% dei debiti assistiti da privilegio *ex art. 2752, co. 4, c.c.* (art. 2778 n. 20) "potenziali" e accolti nel fondo rischi e oneri, solo in caso di soccombenza nel contenzioso, entro quattro anni dall'omologa;
- (XIV CLASSE) pagamento del 2,2% dei fornitori ritenuti strategici chirografari, entro quattro anni dall'omologa;
- (XV CLASSE) pagamento del 2% dei creditori chirografari ab origine, entro quattro anni dall'omologa;
- (XVI CLASSE) pagamento del 2% dei creditori chirografari "piccole imprese" (ai sensi dell'art. 85, co. 3, CCII), entro quattro anni dall'omologa;
- pagamento del 1% dei creditori chirografari riferibili alle società correlate, entro quattro anni dall'omologa;
- infine, è stata creata la classe per soggetti parte della compagine azionaria non destinatari di proposte di soddisfacimento, ma aventi interessi specifici nei confronti della ristrutturazione, in quanto soci i cui diritti di partecipazione sono incisi dal Piano ai sensi dell'art. 120 *ter* CCII.

La durata del piano, tesa ad assicurare il migliore soddisfacimento del ceto creditorio, è prevista, come detto, per un periodo di 4 anni (dal 2026 al 2030).

La proposta prevede essenzialmente 1) la conservazione degli assets produttivi, funzionali alla

strategia di risanamento ed alla continuità aziendale; 2) l'impiego dei flussi di cassa derivanti dalla continuità aziendale a soddisfacimento del ceto creditorio; 3) l'inserimento di nuova finanza dalla Ecorisorse s.r.l. per euro 107.820, nonché l'importo di euro 839.429,66 ad integrale estinzione del credito vantato da Ecotecnica, derivanti dal contratto preliminare e procura speciale all'incasso in favore di Ecotecnica srl, con la quale Ecorisorse srl si è impegnata a vendere ad Ecogest SpA al prezzo di euro 947.250,00, e alle condizioni stabilite nel preliminare, l'immobile di sua proprietà sito in Maglie Contrada "Calamauri" - Lotto 1 con annessa zona scoperta; 4) la previsione di un fondo rischi generico di €773.929,00 per possibili eventi futuri non prevedibili allo stato ed in particolare *"...a protezione di eventuali scostamenti reddituali nonché a coprire eventuali disallineamenti sia con il debito tributario che con quello previdenziale, al fine di garantire un maggior margine di manovra alla Società. Giova far presente che tale fondo verrà utilizzato anche per il pagamento del compenso dei professionisti incaricati dalla Società per l'esperimento dell'azione di responsabilità nei confronti dell'organo amministrativo e l'organo di controllo. Le disponibilità finanziarie presenti nel fondo rischi generico – in chiusura del Piano – verranno messe a disposizione della Società per la soddisfazione del ceto creditorio secondo quanto previsto dalla Legge e nel rispetto delle classi sopra descritte"*.

1.5.1. L'attivo messo a disposizione per il piano concordatario - analiticamente esaminato nella relazione e ritenuto plausibile dai Commissari Giudiziali per le ragioni ivi esplicate - è pari ad €13.650.920, riveniente da a) cash flow da prosecuzione attività €5.992.008,00, b) immobilizzazioni materiali €2.386.660,00, c) crediti verso clienti €2.751.353,00, d) altri crediti verso clienti €1.693.046,00, e) rimanenze €241.369,00, f) disponibilità liquide €478.664,00, g) apporto di finanza esterna €107.820,00. Oltre alla previsione di un fondo rischi, come detto in precedenza.

Le tabelle con il dettaglio delle risorse introitate dalla procedura - ed i relativi pagamenti - sono quelle indicate in maniera analitica e puntuale nella relazione dei Commissari Giudiziali.

1.5.2. La parte di credito incapiente - come visto - è stata degradata a chirografo e verrebbe soddisfatta in percentuale (ed in concorso) con gli altri creditori privilegiati degradati e chirografari *ab origine* (cfr. tabella pagamenti relazione Commissari Giudiziali).

1.6. In data 28 novembre 2025, la Ecotecnica srl ha depositato un "Addendum alla Proposta e Piano di Concordato Preventivo in continuità aziendale ex art. 84 e ss. D. Lgs. 14/2019 (CCII)" e

relativi allegati, tra cui la nuova versione della proposta di transazione fiscale *ex art. 88 d.lgs n.14/2019* e successivamente si è dato luogo alle votazioni dei creditori ammessi, all'esito delle quali, i Commissari hanno depositato la relazione *ex art. 110 CCII*, dando atto che la proposta concordataria di Ecotecnica srl è stata votata favorevolmente da 10 classi su 16 ossia classe 2 (100%), classe 3 (99%), classe 4 (91%), classe 5 (78%), classe 7 (100%), classe 8 (58%), classe 10 (63%), classe 11 (100%), classe 12 (100%), classe 16 (70%) mentre non hanno votato favorevolmente n.6 classi, ossia le classi 1, 6, 9, 13, 14, 15.

1.7. Dato il mancato raggiungimento delle maggioranze di legge, Ecotecnica srl ha chiesto al Tribunale di omologare il concordato preventivo in continuità:

-in via principale, vista la maggioranza delle classi votanti, ai sensi dell'art. 112, comma 2 CCII, sussistendo tutti i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) prima parte, nonché tutti i requisiti di cui al comma 1 della medesima disposizione, assumendo ogni opportuno provvedimento per la sua esecuzione;

- in via subordinata al punto precedente, ai sensi dell'art. 112, comma 2 CCII, sussistendo tutti i requisiti di cui alle lettere a), b), c), d) seconda parte, nonché tutti i requisiti di cui al comma 1 della medesima disposizione, assumendo ogni opportuno provvedimento per la sua esecuzione;

- sempre in via principale, *ex artt. 91 e 94 CCII*, disporre idonea pubblicità della proposta di Ecogest e l'avvio della procedura competitiva al fine di acquisire eventuali offerte concorrenti ed autorizzare la vendita e contestuale locazione dell'immobile di Copertino, tenendo conto delle scadenze temporali circa l'avveramento delle condizioni, di incasso del prezzo e di tutte le condizioni di cui al preliminare del 10.2.2025; nonché autorizzare, laddove necessaria, l'eventuale modifica del piano *ex art. 91, comma 9 CCII*.

2. Tanto premesso, all'udienza indicata del 24 febbraio 2026, sentita la società in concordato, verificata la regolarità della comunicazione della data d'udienza ai creditori, legittimati a presentare opposizione, sono comparsi i Commissari Giudiziali, la società proponente e i creditori, come da verbale.

2.1. I Commissari hanno provveduto ad illustrare la proposta e hanno comunicato che la stessa società Ecotecnica srl ha rispettato le condizioni stabilite nel decreto di ammissione della procedura di concordato preventivo emesso dal Tribunale di Lecce in data 24.07.2025, versando la somma di €100.000,00, nel termine concesso.

I Commissari Giudiziali hanno altresì confermato la fattibilità della proposta, rimandando alle ragioni già ampiamente esposte nelle relazioni depositate in atti, anche in ordine alla convenienza rispetto all'ipotesi liquidatoria.

2.2. Ciò premesso, rileva questo Collegio come l'art. 112, comma 2 CCII preveda che, nel concordato preventivo in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il Tribunale, su richiesta del debitore, omologa se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

"a) il valore di liquidazione, come definito dall'articolo 87, comma 1, lettera c), è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza dell'approvazione a maggioranza delle classi, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori:

1) ai quali è offerto un importo non integrale del credito;

2) che sarebbero soddisfatti in tutto o in parte qualora si applicasse l'ordine delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione".

Deve ritenersi che, nel caso di specie, ricorrano le condizioni per l'omologazione previste dal secondo comma dell'art.112 CCII poiché dall'esame del piano le condizioni dettate dalla norma sono risultate ampiamente rispettate: il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto delle cause legittime di prelazione; il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi inferiori; nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito; la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi di cui almeno una (nel nostro caso ben nove classi) formata da creditori privilegiati, ivi inclusa Agenzia delle Entrate - creditore di maggior rilievo – che, a seguito della approvata transazione fiscale, ha espresso voto favorevole.

2.3. Va poi precisato che, in ordine alla eccezionale convenienza da parte di Ecogest S.p.A. e di Elios srl (interamente partecipata da Ecogest S.p.A.) della proposta concordataria richiesta, il Collegio

ritiene sussistenti le condizioni descritte nel terzo comma del richiamato art. 112 CCII, in quanto dalle deduzioni e allegazioni di Ecotecnica srl, che hanno trovato conferma nella relazione dei Commissari Giudiziali, è dato evincere come il concordato in continuità proposto deve considerarsi più conveniente per il ceto creditorio rispetto all'alternativo scenario liquidatorio, poiché con l'attuazione del piano sarà possibile assicurare il soddisfacimento dei creditori in misura superiore rispetto a quanto gli stessi potrebbero conseguire nell'alternativo scenario di liquidazione della società.

Infatti, la proposta concordataria assicura ai creditori componenti attive superiori a quelle ragionevolmente prevedibili in esito ad una procedura di liquidazione giudiziale cui si correla il rischio della dispersione dell'attivo concordatario.

Sulla base di quanto esposto nel piano, l'attivo netto in ipotesi di liquidazione, così come stimato in seno all'attestazione del degrado (cfr. tabelle proposta concordataria), è pari ad euro 9.405.661, di contro vi sarebbe un attivo concordatario stimato, pari ad euro 13.650.920.

Alla luce di quanto rappresentato, la proposta di concordato preventivo deve ritenersi più conveniente rispetto allo scenario di liquidazione giudiziale per tutte le classi di creditori.

Infatti, come confermato nella valutazione dei Commissari Giudiziali, resa ai sensi dell'art. 84 comma 5 CCII, nello scenario della liquidazione giudiziale l'attivo consentirebbe il pagamento delle spese di procedura, dei creditori relativi ai fornitori in prededuzione (tra cui Ecogest S.p.A. ed INPS per un credito limitato), il pagamento dei crediti assistiti da privilegio *ex art. 2751 bis* n.1 c.c. e in via sussidiaria privilegio speciale sui beni immobili *ex art. 2776* c.c., il pagamento parziale dei crediti assistiti da privilegio generale sui beni mobili *ex art. 2751 bis* n. 2 c.c. e in via sussidiaria privilegio speciale sui beni immobili *ex art. 2776* c.c., lasciando totalmente incapienti il resto dei creditori.

Diversamente, la proposta concordataria consentirebbe una ben diversa e maggiore soddisfazione di tutti i creditori privilegiati, oltre ad offrire una percentuale di recupero (ancorché minima) a tutti i creditori chirografari.

Alla luce di quanto esposto, non può che ritenersi sussistente il requisito della convenienza della presente proposta concordataria, la quale consente una soddisfazione concreta per tutti i creditori e produce una utilità ben individuata per gli stessi, che, in sintesi, deriva dai seguenti elementi: a) miglior soddisfacimento dei propri crediti rispetto alla liquidazione giudiziale; b) possibilità di continuare i rapporti commerciali, a fronte del rischio di dissoluzione della realtà aziendale; c)

conservazione dei posti di lavoro (nella misura possibile).

3. Sull'opposizione di Ecogest S.p.A..

3.1. La Ecogest S.p.A. ha spiegata formale opposizione all'omologa del piano adducendo in sintesi a) l'errata stima dell'immobile di Copertino, b) il mancato riconoscimento in prededuzione - all'interno della proposta concordataria - degli importi maturati, quale fornitore strategico, nel periodo di operatività delle prime misure protettive (novembre 2023 – febbraio 2024), c) il mancato immediato pagamento dell'importo di €237.000,00 già riconosciuto in prededuzione, d) la mancata compensazione del citato credito di cui alla precedente lett. b con quello che Ecotecnica srl vanterebbe da Ecogest S.p.A. per la compravendita dell'immobile sito in Copertino (ed inserito nel piano), e) oltre alla errata valutazione delle azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori e degli organi di controllo.

3.2. Con specifico riferimento alla valutazione del bene compromesso in vendita da parte di Ecotecnica srl in favore di Ecogest S.p.A. appare evidente che i criteri di valutazione dell'esperto estimatore siano confacenti agli ordinari criteri di stima, senza trascurare la fondamentale circostanza che il valore determinato rientra nel perimetro dell'impegno finanziario assunto dal Ecogest S.p.A. nel richiamato preliminare di vendita.

3.3. Con riferimento al punto di cui alla lett. b), Ecogest S.p.A. sostiene che i vari strumenti di regolazione delle crisi nel tempo azionati da Ecotecnica srl, le avrebbero generato un grave pregiudizio, avendo dovuto continuare a fornire le proprie prestazioni senza riceverne la controprestazione, e senza potersi sciogliere dal contratto, in ragione delle misure protettive di volta in volta concesse per i quattro procedimenti che si sarebbero susseguiti, insistendo quindi sulla natura prededucibile del credito in questione. Tuttavia, il Collegio ritiene insussistenti le ragioni di opposizione, in tema, poiché – in ordine al mancato riconoscimento della prededuzione degli importi maturati da Ecogest S.p.A., quale asserito fornitore strategico per canoni di noleggio degli automezzi, nel periodo di operatività delle prime misure protettive (novembre 2023 – febbraio 2024) – il procedimento finalizzato ad ottenere l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione *ex art. 57 CCII*, riferito all'arco temporale anzidetto, non è mai giunto al deposito della domanda di omologazione.

Inoltre, non va trascurata la circostanza che il provvedimento del 27.12.2023 di conferma delle misure protettive, si riferisce espressamente alle stazioni appaltanti (Amministrazioni Comunali) indicate nella lett. d dell'istanza di conferma della protezione richieste, in cui si legge – tra l'altro

- un generico riferimento all'impossibilità per i creditori di *“...rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione...necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore...”*, senza mai poter rinvenire i presupposti in base ai quali l'opponente Ecogest S.p.A. possa attribuire (in quel momento storico) natura essenziale al contratto di noleggio (non richiamato nell'istanza) intercorrente tra Ecotecnica srl ed Ecogest S.p.A. poiché i contratti, a cui ha fatto espresso riferimento l'istanza citata di conferma della misure protettive, sono fundamentalmente quelli con le amministrazioni Comunali interessate dal servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani.

Pertanto, dalla lettura dell'art. 6 CCII nel testo novellato dal c.d. “correttivo ter”, applicabile alla specie, in quanto la valutazione in ordine alla prededucibilità del credito deve essere effettuata nell'ambito di una procedura introdotta a valle della modifica della citata norma, emerge che la prededuzione è riconosciuta a quei crediti sorti, per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, *“successivamente alla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza”*.

Ne deriva che, non avendo Ecotecnica depositato nessun ricorso, né la domanda di omologa dell'accordo di ristrutturazione, difetta il requisito della pendenza di una *“domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi”* necessaria per attribuire natura prededucibile al credito maturato da Ecogest S.p.A. nel periodo novembre 2023/febbraio 2024, non potendosi sostenere che la sola richiesta e concessione di misure protettive sia sufficiente a ritenere comprovato tale requisito.

Va precisato, da ultimo in proposito, che le misure protettive, disciplinate dall'art. 54, comma 3, CCII prescindono dalla domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e perciò solo in presenza di quest'ultimo può essere riconosciuta la prededuzione, con la conseguenza che laddove, come nel caso di specie, il credito sia sorto prima della domanda di accesso ad uno strumento non può essere attribuito tale beneficio.

Le conseguenze appena descritte sono il frutto di una interpretazione coerente con i principi comunitari di riduzione dei costi delle procedure, tendenti a restringere il campo di applicazione della prededucibilità dei crediti (cfr. art. 6 CCII letto alla luce della direttiva insolvency; in tema, Cass. n.19226/2025).

3.4. La critica mossa da Ecogest S.p.A. all'indirizzo della debitrice per non aver corrisposto

immediatamente l’importo di €237.00,00, di cui è stata già riconosciuta la prededucibilità, ad avviso del Collegio, appare ultronea atteso che tale somma è stata appostata nel piano di concordato oggetto di scrutinio, attribuendo a detta voce l’esatta collocazione e riconoscendone la natura. Dunque, i tempi di corresponsione del citato importo seguiranno le tempistiche del piano omologato.

3.5. La contestazione della mancata compensazione del credito asseritamente prededucibile (novembre 2023/febbraio 2024) con quello che Ecotecnica srl vanterebbe da Ecogest S.p.A. per la compravendita dell’immobile sito in Copertino (ed inserito nel piano) trova il limite dell’articolo 155, comma 1, CCII (laddove si legge che *“i creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest’ultimo, ancorché non scaduti prima dell’apertura della procedura concorsuale”*) in quanto – trattandosi di una deroga al principio della *par condicio creditorum* – la norma in questione va interpretata tenendo presente che i crediti da compensare devono trovare causa in negozi giuridici sorti prima dell’apertura del procedimento concorsuale. A differenza di quanto accade per la compensazione (sempre possibile) riguardante crediti sorti e scaduti prima della procedura concorsuale.

Nella specie, il diritto di credito di Ecotecnica srl derivante dalla predetta vendita sorgerà e maturerà solo successivamente alla sottoscrizione del contratto definitivo di compravendita (che a sua volta dovrà stipularsi dopo il verificarsi delle condizioni sospensive, inserite nel contratto preliminare) mentre il credito di Ecogest S.p.A. è integralmente maturato in data antecedente al deposito della domanda di concordato, e dunque non è compensabile con il (futuro e ad oggi eventuale) credito di Ecotecnica riveniente dalla compravendita.

Il verificarsi delle condizioni apposte nel contratto preliminare produrrà l’effetto *ex tunc* dell’obbligo alla sottoscrizione del contratto e non già quello del diritto a ricevere il prezzo della transazione, il quale si produrrà al momento della sottoscrizione del contratto definitivo.

Perciò, ribadendo quanto argomentato in precedenza, il Collegio esclude la sussistenza dei presupposti per procedere alla compensazione dei crediti, così come richiesta da Ecogest S.p.A., non trovando (i crediti da compensare) causa in negozi giuridici sorti prima dell’apertura del procedimento concorsuale.

3.6. Per concludere, anche l’ultimo motivo di opposizione, avente ad oggetto l’errata valutazione della responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, deve essere rigettato,

prendendo le mosse da quanto sostenuto (e non vi sono elementi in atti da cui desumere il contrario) dagli stessi Commissari Giudiziali i quali “...ritengono la proposta concordataria più conveniente per la massa dei creditori rispetto alla liquidazione giudiziale, atteso che le riserve sollevate in ordine all’azione di responsabilità risultano comunque assorbite dall’entità delle maggiori utilità realizzabili dalla società in bonis” (cfr. relazione ex art. 105 CCII).

4. Sull’opposizione Elios srl.

4.1. Il Collegio, in tema di prededucibilità, relativamente al credito rivendicato da Elios srl, quale asserito fornitore strategico per la fornitura di carburante agli automezzi, utilizzati dalla Ecotecnica srl, nel periodo di operatività delle prime misure protettive (novembre 2023 – febbraio 2024) rimanda a quanto trattato diffusamente al punto 3.3. atteso che il procedimento finalizzato ad ottenere l’omologazione dell’accordo di ristrutturazione ex art. 57 CCII, riferito all’arco temporale anzidetto, non è mai giunto al deposito della domanda di omologazione.

5. Sull’opposizione di INPS.

Invero, l’Istituto previdenziale non formula una vera e propria opposizione bensì evidenzia il difetto del requisito della meritevolezza della società proponente, dovuto alle numerose richieste di dilazione accordate e non adempiute.

Il motivo non può essere considerato alla stregua di una opposizione in quanto l’asserito difetto del requisito della meritevolezza ha assunto un valore neutro, in punto di valutazione della domanda di omologa, poiché assumono valore dirimente la fattibilità del piano e la salvaguardia dei valori aziendali (inclusa l’occupazione).

6. Sull’opposizione di INAIL.

Dal prospetto versamenti INAIL anno 2026 emerge che l’“importo di regolazione” è pari a – 91.083,86. Vale a dire Ecotecnica srl vanta un credito nei confronti di INAIL.

Pertanto, non sussiste alcun interesse da parte di INAIL all’opposizione.

7. Sull’opposizione di Conversano Giorgio e Conversano Fernando.

I Commissari Giudiziali hanno riferito che, con pec del 14.02.2026, l’avv. Ilario Manco, nell’interesse di Conversano Fernando e Conversano Giorgio, ha trasmesso la memoria di opposizione non depositata successivamente nel fascicolo informatico della procedura concordataria.

Ne deriva che la pec in questione non può essere considerata formale opposizione nel termine e

con le forme previste dall'art. 48, comma 2, CCII.

8. Quanto suesposto, consente di escludere la fondatezza dei rilievi, avanzati dai creditori opposenti, le cui opposizioni, di conseguenza, devono essere integralmente rigettate.

Tutto ciò premesso, verificata la regolarità della procedura, l'esito della votazione, ritiene il Collegio che il concordato vada omologato.

PQM

Il Tribunale

1. visto l'art. art. 112, comma 2, CCII;

Omologa il Concordato preventivo proposto nelle forme della continuità aziendale nei termini di cui in narrativa, proposto da **ECOTECNICA srl** (C.F. e P.I.: 02051620751 - PEC amministrazione@pec.ecotecnicalecce.it), con sede legale in Lequile, via Padre Diego n. 98, in persona dell'Amministratore Unico e legale rappresentate *pro tempore* Giovanni Polimeno (C.F.: PLMGNN51R11I923C);

2. STABILISCE quanto segue:

A. i Commissari giudiziali:

a) vigileranno sull'esatto adempimento del concordato, verificando che gli atti compiuti siano:

a1) conformi al piano concordatario, al decreto di omologazione e alle norme di legge applicabili;

a2) rispondenti agli interessi dei creditori;

b) riferiranno al Giudice delegato ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori;

c) riferiranno, tempestivamente, al Tribunale nel caso in cui dovesse rilevare che il debitore non stia provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata o ne stia ritardando il compimento;

d) *ex art. 118, comma 1, CCII*, ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'art. 105, comma 1, redigeranno un rapporto riepilogativo in conformità a quanto previsto dall'art. 130, comma 9, CCII e lo trasmetteranno ai creditori;

e) *ex art. 118, comma 1, CCII*, i Commissari giudiziali, conclusa l'esecuzione del concordato, depositeranno un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9, CCII;

B) la ripartizione delle somme in favore dei creditori prededucibili, nonché in favore dei creditori privilegiati, avverrà sulla base di riparti, predisposti dalla proponente (mensilmente o secondo la

diversa periodicità prevista dal piano) e che dovranno essere preventivamente comunicati ai creditori e al commissario e da quest'ultimo vistati;

B1) i relativi pagamenti verranno effettuati direttamente dalla proponente dopo il visto del commissario, al quale dovrà essere data informativa dei pagamenti avvenuti entro 15 giorni;

B2) le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili saranno depositate sul conto intestato alla procedura;

C) l'istante - che non dovrà richiedere alcuna autorizzazione per la continuità aziendale - dovrà inviare ai Commissari Giudiziali, con cadenza quadrimestrale, un rapporto riepilogativo sullo sviluppo del piano e sui fatti gestionali più rilevanti intervenuti. Il rapporto dovrà contenere anche un aggiornamento sul contenzioso pendente, nonché sugli eventuali giudizi di accertamento dei crediti posti in essere dai creditori concorsuali, qualunque ne sia l'importo;

D) i Commissari Giudiziali avranno libero accesso ai locali, ai libri contabili e sociali, alla documentazione amministrativa e bancaria dell'impresa al fine di operare i più opportuni controlli circa l'esecuzione del piano concordatario, con l'avvertenza che l'accertamento di ogni fatto pregiudizievole dell'interesse dei creditori concorsuali all'adempimento della proposta concordataria dovrà essere tempestivamente comunicato al tribunale per l'eventuale iniziativa volta alla risoluzione del concordato;

E) al Giudice delegato è riservato il potere di assumere ogni altro opportuno provvedimento e di autorizzare ogni ulteriore e diversa attività, non espressamente prevista nei punti precedenti, che si rivelasse necessaria nella fase di attuazione del concordato;

F) entro 90 giorni dall'integrale esecuzione del concordato (ovvero a seguito dell'integrale pagamento dei creditori prededucibili e privilegiati e del pagamento secondo le percentuali indicate nel piano ai creditori chirografari) di cui daranno atto i Commissari Giudiziali, la proponente depositerà in cancelleria il rendiconto finale, corredato della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dei pagamenti ai creditori concorsuali, che verrà comunicato a tutti i creditori, previo parere del commissario giudiziale;

3. manda alla cancelleria perché provveda alla comunicazione del presente decreto alla proponente, ai Commissari Giudiziale e al Pubblico Ministero in sede, nonché alla pubblicazione di esso nelle forme prescritte dall'art. 45, comma 5, CCII, sul sito internet del Tribunale di Lecce (nella sezione dedicata alle procedure concorsuali), ove operativo e sul portale Fallco ed ogni altro adempimento;

4. manda ai Commissari Giudiziali perché vogliano dare notizia del presente decreto a tutti i creditori nelle forme prescritte dall'art. 10 CCII.

Così deciso in Lecce, in Camera di Consiglio del 2 aprile 2026

Il Giudice Estensore
dott. Antonio Barbetta

La Presidente
dr.ssa Maria Gabriella Perrone